

STATUTO

**S.O.G.E.O. S.R.L. - SOCIETA'
PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
GESTIONE DI EVENTI
ORTOFLOROFRUTTICOLI
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERNOBBIO CO LARGO LUCHINO
VISCONTI 4

Numero REA: CO - 301286

Codice fiscale: 03200630139

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"S.O.G.E.O. S.r.l. - Società per l'organizzazione

e la gestione di eventi ortoflorofrutticoli Impresa Sociale"

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

OGGETTO

Art. 2) La società esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) ed i) del decreto legislativo n. 112/2017, relativamente ai seguenti settori:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017.

In particolare la società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di manifestazioni fieristiche, di mostre ed eventi ortoflorofrutticoli, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, compresi corsi, convegni, incontri, visite a ville e giardini e a impianti del settore ortoflorofrutticolo, la promozione e la diffusione dell'amore per le piante spontanee e coltivate, la conoscenza della loro vita, delle pratiche culturali e dei fenomeni relativi, la formazione hobbistica nel settore ortoflorofrutticolo, mediante corsi teorico-pratici nel quadro della vigente legislazione statale e regionale; la conoscenza e l'apprezzamento del patrimonio naturale e artistico costituito da ville e giardini, l'assunzione e il sostenimento di ogni iniziativa che ne garantisca la conservazione e la difesa. La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui sopra e comunque non in via prevalente, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import-export, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia in Italia che all'estero partecipazioni sociali ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto

analogo o affine al proprio.

Sono comunque escluse tutte le attività che tempo per tempo siano dalla legge riservate o in relazione alle quali siano richiesti requisiti non posseduti dalla società.

SEDE

Art. 3) La società ha sede in Cernobbio.

L'organo amministrativo ha facoltà di:

- a) trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato;
- b) istituire e sopprimere unità locali operative e sedi secondarie.

DIRITTI DEI SOCI - LIBRO DEI SOCI E DOMICILIO DEI SOCI

Art. 4) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In caso di comproprietà della partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge. La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome ed il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

DURATA

Art. 5) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

CAPITALE - CONFERIMENTI

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 236.000 (duecentotrentaseimila).

Art. 7) L'esecuzione dei conferimenti non ancora eseguiti è richiesta dall'organo amministrativo nei termini e nei modi previsti dall'art. 2466 C.C.

Art. 8) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Art. 9) La società può conseguire dai soci finanziamenti senza obbligo di rimborso ovvero con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, purché nei limiti ed alle condizioni statuiti dalla legge in tema di raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 2467 C.C.

Art. 10) Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successioni a causa di morte e per atto tra vivi.

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione. In ogni caso dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dovrà essere investita l'assemblea dei soci.

Restano comunque applicabili i limiti previsti dalla legge in relazione alla partecipazione alla società delle imprese private aventi carattere lucrativo e delle imprese pubbliche.

RECESSO

Art. 11) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a:

- ** cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- ** fusione o scissione della società;
- ** revoca dello stato di liquidazione;
- ** trasferimento della sede all'estero;
- ** eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- ** compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C.

Art. 12) Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, all'organo di controllo ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro dieci giorni dal giorno in cui:

- ** è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- ** il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il diritto di recesso;
- ** il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- ** è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate al socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità del pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo

e quarto comma C.C.

Si applica al recesso il disposto di cui al 5^ comma dell'articolo 2473 Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13) Le decisioni dei soci devono essere assunte in forma assembleare.

L'assemblea, in prima e in seconda convocazione, è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante avviso che deve essere inviato a tutti gli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o fax o messaggio di posta elettronica (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di fax e di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, qualora nominato, sono presenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel Registro Imprese ovvero nel libro soci, ove istituito.

Ogni socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, ferme le limitazioni di cui all'art. 2372 c.c..

L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 14) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti; nei casi di legge è chiamato a fungere da segretario il notaio.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 15) Le assemblee dei soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, sono validamente costituite e deliberano a norma dell'articolo 2479 bis del codice civile.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16) La società è amministrata da un unico amministratore ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette, a scelta dell'assemblea, la quale determina pure, all'atto della nomina, il numero dei componenti il consiglio.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo

indeterminato; possono non essere soci.

L'amministratore unico e gli amministratori sono rieleggibili. Qualora, se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, l'intero consiglio si intende cessato e deve essere convocata l'assemblea per le nuove nomine.

Art. 17) Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e può nominare anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un Segretario anche estraneo al consiglio.

Art. 18) Il consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.

La convocazione è fatta dal presidente o da uno degli Amministratori Delegati se nominati con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun membro del consiglio e, se esiste, all'organo di controllo.

Sarà comunque valida la riunione del consiglio, anche se non convocata, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, qualora nominato.

Art. 19) Le deliberazioni del consiglio sono valide se prese con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 20) Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società, senza eccezioni o limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.

Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un unico amministratore, allo stesso spettano i medesimi poteri del consiglio.

Art. 21) Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri, ivi compreso il presidente, uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni entro i limiti previsti dall'art. 2381 C.C.

Qualora il Consiglio sia composto di due membri, questi si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio nel caso di

disaccordo per la revoca dei Consiglieri Delegati.

Art. 22) La rappresentanza della società spetta all'unico amministratore od al presidente del consiglio di amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in qualunque sede in qualunque grado, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza spetta pure, disgiuntamente fra loro e separatamente dal presidente, nei limiti dei poteri conferiti, al o agli amministratori delegati se nominati.

Art. 23) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche è deciso dai soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 112/2017. I soci possono altresì attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato, negli stessi limiti di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 24) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e, se obbligatoria per legge, dalla relazione sulla gestione.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 112/2017.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Art. 25) La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 26) I soci possono nominare un revisore legale, anche società di revisione legale, e/o un organo di controllo, quest'ultimo costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, come, ad esempio, in quelli oggi sanciti dall'art. 10

del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali.
Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione. All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale delle società per azioni nonché quanto previsto per le imprese sociali.

Art. 27) In caso di nomina del collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

SCIoglimento

Art. 28) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, la nomina del o dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

In caso di estinzione della Società impresa sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti non profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le determinazioni dell'assemblea, ai sensi del ed in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 112/2017.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ - CARICHE SOCIALI

Art. 29) I lavoratori della Società Impresa Sociale e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.

Art. 30) I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 112/2017 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

(a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;

(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;

(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente art. 23.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, fra i soci e gli eredi, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori ed organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte mediante tentativo di conciliazione da esperire presso il

Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Como (Azienda Speciale IFAC).

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la CCIAA di Como che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il collegio arbitrale, composto da un unico arbitro, nominato dal presidente della Camera Arbitrale, deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, organo di controllo, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso l'arbitro giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 32) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti, ivi compreso il decreto legislativo 112/2017.

oooOOOooo

Il sottoscritto Maurizio detto Moritz Mantero, nato a Como il 3 settembre 1946, domiciliato per la carica in Cernobbio, Largo Luchino Visconti n. 4, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di

"S.O.G.E.O. S.r.l. - Società per l'organizzazione e la gestione di eventi ortoflorofrutticoli Impresa Sociale"
con sede in Cernobbio, Largo Luchino Visconti n. 4, iscritta al registro delle imprese di Como-Lecco, numero di iscrizione e codice fiscale 03200630139, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di impresa sociale dal 1° marzo 2017, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa,

d i c h i a r a

che il presente è il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea in data 4 ottobre 2019 (verbale in pari data n. 1389/502 di rep. a

rogito notaio Corrado Malberti di Como, registrato a Como il 7
ottobre 2019 al n. 7225).
Cernobbio,